

Prog. n. RSH2A_000023 - CUP: F57G25000220006

Capofila: Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara

Co-proponente 1: Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Co-proponente 2: DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A - COR: 24598160



DIREZIONE GENERALE PROGRAMMI E INCENTIVI FINANZIARI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755 e la direttiva 2003/87/CE;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTE, in particolare, le modifiche apportate alla predetta decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano nazionale di ripresa e resilienza presentato dall'Italia con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 finalizzate, tra l'altro, a dare attuazione alle modifiche normative introdotte dal richiamato regolamento (UE) 2023/435 includendo nel PNRR italiano un capitolo specifico, denominato Missione 7, da dedicare alle iniziative REPowerEU, nonché formalizzare gli esiti del processo di riprogrammazione del PNRR ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) 2021/241;

VISTO l'allegato riveduto alla citata decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e sue successive modifiche e integrazioni, recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR e, in particolare, l'Investimento 3.5 *"Ricerca e sviluppo sull'idrogeno"*, Componente 2 *"Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile"*, Missione 2 *"Rivoluzione verde e transizione ecologica"* (nel seguito anche M2C2 I 3.5), volto a sostenere le attività di ricerca e sviluppo incentrate sull'idrogeno nei seguenti filoni: produzione di idrogeno verde e pulito; tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno e la sua trasformazione in derivati ed elettrocarburi; celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilità; sistemi intelligenti di

gestione integrata per migliorare la resilienza e l'affidabilità delle infrastrutture intelligenti basate sull'idrogeno;

VISTI i traguardi, gli obiettivi e le ulteriori disposizioni definiti dal medesimo allegato alla citata decisione del Consiglio e, in particolare, il target M2C2-19 associato al predetto investimento M2C2 I 3.5 entro il 30 giugno 2026: *“Svolgimento di almeno dieci progetti di ricerca e sviluppo (uno per ogni filone elencato di seguito) e ottenimento di un certificato di collaudo o pubblicazione. Devono essere perseguiti quattro filoni di attività di ricerca e sviluppo: a) produzione di idrogeno verde e pulito; b) tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno e la sua trasformazione in derivati ed elettrocarburi; c) celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilità; d) sistemi intelligenti di gestione integrata per migliorare la resilienza e l'affidabilità delle infrastrutture intelligenti basate sull'idrogeno. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete, oppure attività legate all'idrogeno che soddisfino il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4 % per l'idrogeno [che si traduce in 3 t CO₂eq/t H₂] e del 70 % per i combustibili sintetici a base di idrogeno rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO₂eq/MJ, in linea con l'approccio stabilito dall'articolo 25, paragrafo 2, e dall'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001.”*;

VISTI gli Operational Arrangements, sottoscritti dalla Commissione europea e dall'Italia in data 23 dicembre 2021 e successive modifiche, che associano ai suddetti traguardi e obiettivi specifici meccanismi di verifica;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTO gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”) e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”, come modificata dalla Comunicazione della Commissione UE C/2023/111;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2024/3215 del 28 giugno 2024, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione del 27 giugno 2023, che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine,

alla transizione verso l'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche;

VISTA la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione del 10 febbraio 2023, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;

VISTO il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

VISTO il regolamento (CE, EURATOM) 2988/1995 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

VISTO il regolamento (CE, EURATOM) 2185/1996 del Consiglio dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

VISTE le *Linee guida per la Strategia di Audit* 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);

VISTA la nota EGESIF 14-0021-00 del 16 giugno 2014, "*Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate*";

ATTESO l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2024/2509 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;

VISTO l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, ai sensi del quale *“per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 che individua le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (nel seguito, PNRR) ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti milestone e target, che, per il sopra richiamato Investimento 3.5, ha assegnato al Ministero della transizione ecologica (di seguito anche “MITE”) l'importo complessivo di euro 160.000.000,00;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, relativo alla istituzione della Unità di Missione per

il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;

VISTO il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2024, recante *“Modifiche alla tabella A allegata al decreto 6 agosto 2021, recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» e successive modifiche ed integrazioni”*, che, per l'attuazione del citato Investimento 3.5, destina al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (di seguito anche “MASE”) ulteriori euro 140.000.000,00;

VISTO il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante *“Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 ottobre 2024, recante *“Aggiornamento della tabella A allegata al decreto 3 maggio 2024, concernente l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 dicembre 2024, recante *“Criteri e modalità per l'attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR”*;

VISTO il decreto 23 gennaio 2023, n. 16, del Capo Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR presso il MASE recante adozione dello strumento denominato *“Descrizione del sistema di gestione e controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'attuazione delle misure PNRR di competenza”* e della relativa manualistica allegata;

VISTE, in particolare, le *Linee guida per i Soggetti attuatori* allegate al predetto documento;

VISTA la circolare del Dipartimento per l'unità di missione per il PNRR del MASE, prot. n. 62625 del 19 maggio 2022, recante *“PNRR – Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure”*;

VISTA la circolare del Dipartimento per l'unità di missione per il PNRR del MASE prot. n. 62711 del 19 maggio 2022, recante *“PNRR - Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento – Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti”*;

VISTA la circolare del Dipartimento per l'unità di missione per il PNRR del MASE prot. n. 62671 del 19 maggio 2022, recante *“PNRR – Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano”*;

VISTA la circolare prot. n. 32927 del 20 febbraio 2025 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Misure del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (MASE) – Prime indicazioni operative in merito alle procedure attuative del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 dicembre 2024 recante “Criteri e modalità per l'attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR” – Nota circolare”*;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 23 dicembre 2021, n. 545 di attuazione dell'Investimento 3.5 *“Ricerca e sviluppo sull'idrogeno”*, Componente 2 *“Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile*, Missione 2 *“Rivoluzione verde e transizione ecologica”* del PNRR e, in particolare:

- a) l'articolo 1, comma 1, in base al quale è predisposto un Accordo di programma con ENEA affinché svolga nelle annualità 2022-2025 le attività di ricerca dettagliate nel *“Piano Operativo di Ricerca”* (POR);
- b) l'articolo 1, comma 5, in base al quale sono predisposti un bando di gara rivolto a enti di ricerca e università ed un bando rivolto a soggetti privati, per attività di ricerca in linea con le finalità del predetto Investimento 3.5;
- c) l'articolo 2, in base al quale il MITE si avvale di Invitalia S.p.A per la gestione delle attività connesse all'Accordo di programma e ai bandi di gara;

VISTO l'Avviso pubblico adottato con Decreto della Direzione generale incentivi energia del MITE 23 marzo 2022, n. 4 (di seguito anche *“Bando A”*), in attuazione dell'articolo 1, comma 5, lettera a), del succitato decreto del Ministro della transizione ecologica 23 dicembre 2021, n. 545;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione generale incentivi energia del MITE 27 giugno 2022, n. 126, di approvazione delle graduatorie del sopra citato *Bando A*;

CONSIDERATO che, secondo quanto indicato nell'Allegato 2 al predetto decreto del Direttore della Direzione generale incentivi energia del MITE 27 giugno 2022, n. 126, risultano ammessi, ma non finanziabili per carenza di risorse, 31 progetti, per un importo di agevolazione concedibile pari a euro 92.404.680,52;

CONSIDERATO altresì che, in esito al citato decreto direttoriale 27 giugno 2022, n. 126, sono stati concessi euro 20.000.000,00, utilizzando l'intera dotazione disponibile per la linea d'attività in questione;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 13 dicembre 2024, n. 438 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 febbraio 2025, n. 29, con il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, le risorse integrative assegnate al MASE, per il tramite del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2024, destinate all'attuazione dell'Investimento 3.5

“Ricerca e sviluppo sull'idrogeno”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” del PNRR, pari a euro 140.000.000,00 nonché le ulteriori risorse residue derivanti dalle effettive concessioni disposte a valle delle graduatorie pubblicate con il decreto direttoriale 27 giugno 2022, n. 127, pari ad euro 2.975.932,34, sono state complessivamente ripartite come di seguito:

- a) euro 10.000.000,00 per il Piano Operativo di Ricerca (POR) di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro della transizione ecologica 23 dicembre 2021, n. 545;
- b) euro 93.404.675,13 per il finanziamento dei progetti di cui all'Allegato 2 al decreto del Direttore della Direzione generale incentivi energia del MITE 27 giugno 2022, n. 126 di approvazione delle graduatorie del sopra citato *Bando A*, nonché per il finanziamento del progetto RSH2A_000036, ammesso parzialmente per esaurimento delle risorse;
- c) euro 18.408.088,99 per il finanziamento dei progetti di cui all'Allegato 2 del decreto direttoriale 27 giugno 2022, n. 127 di approvazione delle graduatorie del Decreto della Direzione generale incentivi energia del MITE 23 marzo 2022, n. 5 (“*Bando B*”);
- d) euro 19.747.564,93 per il finanziamento, in favore di imprese ed Enti di ricerca, di iniziative compatibili con il predetto Investimento 3.5, connesse a nuove progettualità;
- e) fino al massimo dell'1% delle risorse di cui alle lettere a), b), c) e d) per gli oneri connessi alle attività di supporto tecnico-operativo di Invitalia S.p.A;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione generale programmi e incentivi finanziari del MASE del 10 febbraio 2025, n. 72 che, in considerazione delle risorse integrative assegnate al Ministero e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) e comma 3 del citato decreto ministeriale 13 dicembre 2024, n. 438, prevede l'ammissione a finanziamento dei progetti di cui all'Allegato n. 2 al decreto del Direttore della Direzione generale incentivi energia del MITE 27 giugno 2022, n. 126, recante l'approvazione delle graduatorie del sopra citato *Bando A*;

RITENUTO altresì opportuno prevedere, per i progetti di cui al predetto Allegato n. 2 al citato decreto direttoriale 27 giugno 2022, n. 126, la possibilità di richiedere, nell'ambito della procedura individuata dal citato decreto direttoriale 10 febbraio 2025, il differimento del termine di ultimazione dei progetti stessi al 30 giugno 2026, previa motivata richiesta da parte dei soggetti beneficiari, alla luce della riduzione dei tempi di esecuzione dei progetti rispetto al sopra indicato target M2C2-19;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTA la Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO, in particolare, l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, che disciplina il principio di unicità dell'invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema

informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;

VISTO l'articolo 5, commi 6 e 7, del richiamato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, che dettano disposizioni relative all'apposizione del Codice unico di progetto (CUP) sulle fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, ed in particolare l'art. 10, comma 4, che stabilisce che, laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni ed i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

VISTE le circolari adottate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze indirizzate alle Amministrazioni centrali titolari di interventi e ai Soggetti attuatori recanti chiarimenti e indicazioni operative in merito all'attuazione delle riforme e degli investimenti inclusi nel PNRR, nonché all'esecuzione delle riconnesse funzioni di gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione e, in particolare:

- a) la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)*”;
- b) la circolare del 13 ottobre 2022, n. 33, recante “*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*”;
- c) la circolare del 14 maggio 2024, n. 22, recante “*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*”;
- d) la circolare dell'8 gennaio 2025, n. 1, recante “*Circolare in materia di apposizione del codice unico progetto (CUP) alle fatture per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici. Articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 settembre 2021, n. 228, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei*

Ministeri”, e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, che stabilisce che il MITE assume la denominazione di MASE;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante “*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante “*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128*” e, in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera t), punto 2.1), che sostituisce, all’articolo 15 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, la Direzione generale incentivi energia con la Direzione generale programmi e incentivi finanziari (di seguito “DG PIF”);

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 12 gennaio 2024, n. 17, registrato dalla Corte dei conti in data 30 gennaio 2024, n. 242, recante l’individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del MASE e, in particolare, l’articolo 18 che individua le competenze esercitate dalla DG PIF, richiamando il predetto articolo 15 del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 17 maggio 2024, n. 183, registrato dalla Corte dei conti in data 19 giugno 2024, n. 2285, recante la graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale del MASE;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2024 con n. 2464, con il quale è stato conferito all’Ing. Stefania Crotta l’incarico di Direttore della DG PIF;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 23 gennaio 2025, n. 26, recante approvazione dell’Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l’anno 2025 e per il triennio 2025-2027, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 5 febbraio 2025 al n. 329;

VISTO il D.M. 7 marzo 2025, n. 65 di approvazione della Direttiva generale recante gli indirizzi sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per l’anno 2025, registrato dalla Corte dei conti in data 31 marzo 2025 al n. 1209;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento Energia n 132 del 9 maggio recante la Direttiva di II livello anno 2025;

VISTA la “*Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*” di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2022) 7388 final del 19 ottobre 2022;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modificazioni e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e, in particolare,

l'articolo 25, che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a favore di progetti di ricerca e sviluppo (Regolamento GBER);

VISTO il regime di aiuto n. SA.102532 “Progetti di ricerca e sviluppo sull'idrogeno – Bando A (PNRR-M2C2-Investimento 3.5)”, registrato dalla Commissione Europea il 5 aprile 2022 e modificato con comunicazione SA. 119103;

VISTA la Comunicazione (2008/C 14/02) della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella G.U.U.E. del 19 gennaio 2008 C14;

CONSIDERATO che, a valere sul *Bando A*, con domanda di agevolazioni prot. n. 54682 del 24/03/2025 è stata trasmessa la proposta progettuale con identificativo *RSH2A_000023*, relativa ad un progetto di ricerca fondamentale intitolato: *Sviluppo di mezzi innovativi a base di clatrati e di grafene per l'accumulo dell'idrogeno a basso requisito energetico, alto contenuto di energia netta, e basso impatto ambientale* presentato dall'Organismo di ricerca capofila Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti-Pescara, classificato come Università pubblica, con sede in Via dei Vestini, 31, Chieti (CH), insieme ai seguenti soggetti co-proponenti:

- a) Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Organismo di ricerca classificato come Università pubblica con sede in Piazza Umberto I, n. 1, Bari (BA);
- b) DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A., classificata impresa di media dimensione, con sede in Via Napo Torriani, n. 22, Milano (MI);

CONSIDERATO che il predetto *RSH2A_000023* risulta classificato in posizione utile n. 27 nell'Allegato 2 “*Elenco dei progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse*” nell'ambito della graduatoria adottata con decreto del Direttore generale incentivi energia del Ministero del 27 giugno 2022, n. 126. Il predetto progetto risulta classificato tra le iniziative svolte nelle regioni del Mezzogiorno, per un importo di agevolazioni richieste pari a euro 2.420.955,00;

CONSIDERATO che, nell'ambito della procedura di ammissione al finanziamento regolata dall'articolo 1, comma 2 del citato decreto direttoriale 10 febbraio 2025, il Soggetto capofila ha trasmesso in data 24/03/2025 con prot. 54682 la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) relativa alla volontà di proseguire nell'esecuzione del progetto, così come approvato in esito al decreto direttoriale di approvazione delle graduatorie 27 giugno 2022, previa rimodulazione del progetto, comprensiva di tutta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 4 del medesimo decreto 10 febbraio 2025;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto di approvazione della graduatoria e l'articolo 3, comma 1, del decreto 10 febbraio 2025, n. 72 che prevedono, per i progetti ammessi a finanziamento, l'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, previo svolgimento delle verifiche previste dalla normativa antimafia, delle verifiche preliminari circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse e doppio finanziamento di competenza della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione del MASE in attuazione delle previsioni della circolare DiPNRR prot. n. 62711 del 19 maggio 2022, nonché della determinazione delle agevolazioni in relazione ai costi ritenuti

ammissibili, nel rispetto delle intensità e condizioni di finanziamento previste dal *Bando A*; inoltre, nel caso dei progetti congiunti, previo perfezionamento dei raggruppamenti con l'acquisizione del mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata, laddove non presentati unitamente alla domanda di agevolazione;

CONSIDERATO che l'articolo 7 del *Bando A* prevede che le agevolazioni di cui allo stesso sono concesse nella forma del contributo alla spesa, per una percentuale pari al 100 (cento) per cento dei costi e delle spese ammissibili per la ricerca fondamentale nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del medesimo *Bando A* nel rispetto delle condizioni che eccettuano la presenza di aiuti di Stato agli organismi di ricerca previste dalla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, ivi compresa l'insussistenza di aiuti indiretti alle imprese per il tramite dell'organismo, ovvero nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, dello stesso *Bando A* ai sensi e nei limiti di quanto previsto dagli articoli 4 e 25 del Regolamento GBER;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la richiesta di integrazione 112237 del 12/06/2025 e la risposta trasmessa dal Soggetto proponente con nota 127145 del 04/07/2025;

VISTA la nota prot. 142457 del 28/07/2025 con cui Invitalia ha trasmesso le risultanze delle istruttorie circa le verifiche di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 del citato decreto 10 febbraio 2025, n. 72. Dalla stessa è emerso che il costo ammissibile è pari a euro 2.420.947,50, in luogo di 2.420.955,00 indicato dal Soggetto proponente, in considerazione dell'errato calcolo delle spese di personale per Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti-Pescara, pari a euro 632.144,00, in luogo di 632.151,00;

RITENUTO opportuno approvare la predetta istruttoria e procedere con le ulteriori attività propedeutiche alla concessione delle agevolazioni;

CONSIDERATO che le agevolazioni sono concedibili in relazione ai costi ritenuti ammissibili a seguito delle predette attività svolte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del predetto decreto 27 giugno 2022, n. 126 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto 10 febbraio 2025, n. 72, per la misura di cui all'articolo 7 del *Bando A* nel limite dell'importo individuato nella graduatoria di ammissione approvata dal medesimo provvedimento;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modifiche e integrazione;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*” e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che per gli organismi di ricerca ammessi alle agevolazioni dell'Avviso, in quanto Enti Pubblici, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. a), del decreto legislativo n. 159 del 2011, non è richiesta la documentazione antimafia di cui al successivo art. 84 del medesimo decreto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 92, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal decreto legislativo 13 ottobre 2014 n. 153, decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, dello stesso articolo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83 commi 1 e 2 procedono anche in assenza dell'informazione antimafia e che, in tal caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva;

VISTO l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, come modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che prevede che fino al 30 giugno 2023 ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34;

VISTO l'articolo 14, comma 4-bis, del decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, che prevede che per le medesime finalità di cui al comma 4 dello stesso articolo, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applicano fino al 31 dicembre 2026, limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

VISTO, in particolare, l'articolo 52, comma 1, della predetta legge n. 234/2012 che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di *“Registro nazionale degli aiuti di Stato”*;

VISTO, altresì, il regolamento, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 luglio 2017, n. 175, che

disciplina, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della predetta legge n. 234/2012 il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

VISTO, in particolare, che al comma 1 dell'articolo 9 il predetto regolamento sul funzionamento del Registro nazionale aiuti prevede che, al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del registro stesso, il Soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 28 luglio 2017 di attuazione del predetto regolamento;

CONSIDERATO che, ai fini dell'emanazione del presente decreto, si è provveduto a registrare, nel suddetto Registro, il regime di aiuto in argomento, nonché le necessarie informazioni relative alla concessione degli aiuti individuali emergenti a fronte della richiamata domanda di agevolazione presentata da Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara in qualità di capofila del progetto congiunto e si è, altresì, provveduto ad interrogare lo stesso in merito al rispetto, per la medesima concessione, dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati;

VISTO l'esito positivo della suddetta registrazione, certificata attraverso l'attribuzione dei "Codici Concessione RNA-COR" riportati sul frontespizio del presente decreto;

CONSIDERATA la sopravvenienza normativa di cui all'articolo 18-*quinquies* del richiamato decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, tesa a semplificare il processo di attivazione dei trasferimenti finanziari delle risorse del PNRR in favore dei soggetti attuatori degli interventi, nonché le relative disposizioni attuative di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 dicembre 2024 e le specifiche indicazioni operative fornite in materia all'indirizzo dei soggetti attuatori delle misure PNRR di competenza del MASE dalla parimenti citata circolare GEFIM prot. n. 32927 del 20 febbraio 2025;

RITENUTO necessario, anche al fine di garantire adeguate disponibilità di cassa al soggetto attuatore e ai soggetti attuatori esterni, beneficiari dei contributi di cui al presente provvedimento, procedere all'adeguamento delle previsioni di cui all'articolo 13 del *Bando A*, in materia di richieste di erogazione del contributo spettante e dei riconnessi processi rendicontativi, alla sopravvenienza normativa prima richiamata e alle relative disposizioni e indicazioni attuative;

RITENUTO altresì necessario disporre il differimento del termine ultimo per la trasmissione della richiesta di erogazione del saldo di cui all'articolo 13, comma 4, dell'Avviso, fissandolo al 31 agosto 2026, al fine di consentire un tempo congruo alla finalizzazione delle procedure di rendicontazione delle spese, considerando la proroga al 30 giugno 2026 del termine di ultimazione del progetto di ricerca di cui trattasi in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera a) del richiamato decreto direttoriale del 10 febbraio 2025, n. 72;

PRESO ATTO altresì che con nota prot. n. 147998 del 4 agosto 2025 della DG GEFIM sono stati comunicati gli esiti della valutazione circa la coerenza programmatica e la conformità normativa al PNRR, nonché la conferma della disponibilità delle risorse finanziarie previste, nel rispetto delle

procedure previste dalla circolare DiPNRR n. prot. 62671 del 19 maggio 2022, con riferimento al presente provvedimento e al relativo allegato;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 165471 del 9 settembre 2025 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (nel seguito, DG GEFIM) del Dipartimento dell'Unità di missione PNRR del MASE, sono stati comunicati gli esiti della valutazione circa l'assenza di conflitti di interesse e doppio finanziamento in base alla procedura prevista dalla circolare DiPNRR n. prot. 62711 del 19 maggio 2022;

RITENUTO di procedere, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del *Bando A*, all'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni;

TENUTO CONTO che esistono le necessarie disponibilità finanziarie per la concessione delle agevolazioni di cui al presente provvedimento;

tutto ciò premesso, visto e considerato

DECRETA

Art. 1

(Oggetto, soggetti beneficiari e agevolazioni concesse)

1. Il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 12 dell'Avviso 23 marzo 2022 richiamato in premessa (nel seguito anche *Bando A* o *Avviso*), disciplina la concessione delle agevolazioni previste all'articolo 7 del medesimo *Bando A* e gli obblighi ed adempimenti in capo ai *Soggetti beneficiari* di cui al comma 2 per la realizzazione del progetto agevolato di cui all'articolo 2, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (nel seguito, *PNRR*) perseguiti dall'Investimento 3.5 “*Ricerca e sviluppo sull'idrogeno*”, previsto nella Missione 2 “*Rivoluzione verde e transizione ecologica*”, Componente 2 “*Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile*” (M2C2-3.5).

2. Le agevolazioni sono concesse dalla Direzione Generale programmi e incentivi finanziari del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (nel seguito, il *Ministero*), in qualità di Amministrazione centrale responsabile degli interventi, ai *Soggetti beneficiari* di seguito riportati, per la realizzazione del progetto di ricerca fondamentale di cui al successivo articolo 2, come di seguito indicato:

- a) Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti-Pescara, con sede legale in Via dei Vestini, 31, CAP 66100, Chieti (CH), C.F. 93002750698, classificata come Organismo di ricerca – Università pubblica, in qualità di *Soggetto capofila*, un contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale pari al 100 (cento) per cento delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni per attività di ricerca fondamentale nel limite dell'importo riconosciuto nella graduatoria di ammissione, per un importo di € 2.041.182,00 (euro duemilionizeroquarantunomilacentottantadue,00);

- b) ii. Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Piazza Umberto I, n. 1, CAP 70100, Bari (BA), C.F. 80002170720, classificata come Organismo di ricerca – Università pubblica, in qualità di *Soggetto co-beneficiario 1*, un contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale pari al 100 (cento) per cento delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni per attività di ricerca fondamentale nel limite dell'importo riconosciuto nella graduatoria di ammissione, per un importo di € 238.515,50 (euro duecentotrentottomilacinquecentoquindici,50);
- c) iii. DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A, con sede legale in Via Napo Torriani, n. 22, CAP 20124, Milano (MI), C.F. 02260240987, classificata media impresa, in qualità di *Soggetto co-beneficiario 3*, un contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale pari al 100 (cento) per cento delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni per attività di ricerca fondamentale nel limite dell'importo riconosciuto nella graduatoria di ammissione, per un importo di € 141.250,00 (euro centoquarantunomiladuecentocinquanta,00);
3. Le agevolazioni di cui al comma 2, nel caso di Organismo di ricerca beneficiario di cui al comma 2, sono concesse ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *a*), dell'Avviso 23 marzo 2022, nel rispetto delle condizioni che eccettuano la presenza di aiuti di Stato a tali soggetti previste dalla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione richiamata in premessa, ivi compresa l'insussistenza di aiuti indiretti alle imprese per il tramite dell'organismo.
4. Le agevolazioni di cui al comma 2, nel caso di impresa beneficiaria di cui al medesimo comma 2, sono concesse ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *b*), dell'Avviso 23 marzo 2022, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 25 del Regolamento GBER n. 651/2014.
5. Le agevolazioni concesse non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche a qualsiasi titolo concesse.
6. L'ammontare delle agevolazioni è rideterminato al momento dell'erogazione a saldo sulla base dei costi ammessi, e non può essere superiore a quanto previsto dal presente decreto di concessione.

Art. 2

(Caratteristiche del progetto di ricerca)

1. Il progetto di ricerca fondamentale destinatario delle agevolazioni di cui all'articolo 1 intitolato *“Sviluppo di mezzi innovativi a base di clatrati e di grafene per l'accumulo dell'idrogeno a basso requisito energetico, alto contenuto di energia netta, e basso impatto ambientale”* è individuato con il numero RSH2A_000023 ed è svolto presso:
- a) Comune di: CHIETI Provincia CH (CAP) 66100 Indirizzo Via dei Vestini;
 - b) Comune di: BARI, Provincia BA (CAP) 70121 Indirizzo Piazza Umberto I;
 - c) Comune di: PESCARA Provincia PE (CAP) 65128 Indirizzo Piazza Troilo 8;
 - d) Comune di: MILANO Provincia MI (CAP) 20124, Indirizzo Via Napo Torriani 22.
2. Il progetto sarà concluso entro il 30/06/2026 e prevede un costo complessivo ammissibile alle agevolazioni pari ad € 2.420.947,50, distribuito per beneficiari, attività e tipologia di spesa come specificato nell'Allegato 1.

Art. 3

(Ruoli e obblighi dei soggetti beneficiari)

1. I *Soggetti beneficiari* sono destinatari delle agevolazioni concesse con il presente decreto per la realizzazione del progetto agevolato di cui all'articolo 2, da attuarsi nel rispetto dei requisiti, delle condizioni e dei vincoli previsti dal *Bando A* e delle condizioni di ammissione stabilite dal presente provvedimento. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del *Bando A*:

- a) il *Soggetto capofila* opera in qualità di Soggetto attuatore, responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità del progetto, ed agisce in qualità di mandatario dei soggetti beneficiari per tutti i rapporti con il *Ministero*;
- b) i *Soggetti co-beneficiari* di cui all'articolo 1, comma 2, operano in qualità di soggetti attuatori esterni e provvedono alla realizzazione del progetto agevolato dal *PNRR* congiuntamente con il Soggetto attuatore capofila.

2. Il *Soggetto capofila* si obbliga a:

- a) rispettare quanto previsto all'articolo 10, comma 3 del presente provvedimento;
- b) garantire l'avvio del progetto agevolato entro e non oltre 3 mesi dalla data del presente decreto di concessione, pena la revoca delle agevolazioni. Per data di avvio del progetto di ricerca si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento oppure la data di inizio dell'attività del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
- c) trasmettere tramite posta elettronica certificata al *Ministero* entro 30 giorni dalla data di avvio del progetto, ovvero, qualora il progetto sia stato già avviato alla data del presente provvedimento, entro 30 giorni dal presente decreto di concessione, all'indirizzo rsh2A@pec.mase.gov.it, una dichiarazione sulla data di avvio del progetto resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la data stessa, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), dell'*Avviso*;
- d) adottare il sistema informatico unitario per il *PNRR* di cui all'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito *sistema ReGiS*), finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE) 2021/241;
- e) assicurare il rispetto dell'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema *ReGiS* dei dati di monitoraggio relativi all'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, inclusi quelli inerenti all'avanzamento nel conseguimento di milestone/target *PNRR*, per quanto di competenza, garantendone correttezza, affidabilità e congruenza al tracciato informativo del sistema;
- f) presentare al *Ministero* le richieste di erogazione nei tempi e nei modi previsti dal successivo articolo 4;
- g) trasmettere al *Ministero* la documentazione tecnica attestante il completamento del progetto agevolato e il conseguimento dei risultati collegati al 30 giugno 2026, nel rispetto delle scadenze di cui al successivo articolo 5;

- h) comunicare tempestivamente al *Ministero* eventuali variazioni al progetto agevolato con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione;
- i) comunicare tempestivamente al *Ministero* le variazioni inerenti a operazioni soggettive o a cessioni, a qualsiasi titolo, dell'attività di ricerca fondamentale;
- j) corrispondere a tutte le richieste di informazioni del *Ministero* e relazionare allo stesso gli eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma.

3. Ciascuno dei *Soggetti beneficiari* delle agevolazioni, ivi compreso il *Soggetto capofila* e i *co-beneficiari*, si obbliga a:

- a) garantire l'avvio tempestivo delle attività progettuali, secondo le modalità indicate nel presente decreto e nel piano di sviluppo approvato, per non incorrere in ritardi attuativi, nel rispetto della tempistica indicata nel relativo cronoprogramma di progetto, sottoponendo prontamente al *Ministero* per il tramite del *Soggetto capofila* le eventuali modifiche al progetto laddove necessarie;
- b) rispondere direttamente della realizzazione del progetto nonché dell'adempimento di tutti gli altri impegni ed oneri previsti anche per le attività svolte, anche al fine di garantire l'ottemperanza agli adempimenti di cui al comma 2;
- c) concludere, pena la revoca delle agevolazioni, il progetto entro i termini massimi previsti dall'articolo 2, del decreto direttoriale del 10 febbraio 2025, n. 72, in ogni caso improrogabilmente entro il 30 giugno 2026;
- d) alimentare il sistema informativo ReGiS con i dati di monitoraggio relativi all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale del progetto agevolato;
- e) nel caso in cui vi sia una variazione dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, ove applicabile, trasmettere tempestivamente una dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia;
- f) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni applicabili previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- g) adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del *PNRR*;
- h) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2024/2509 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, e della corruzione, come definite dall'articolo 1 dell'*Avviso*, e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

- i) garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, e rispettare il divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 4, previsto ai sensi dell'articolo 8 dell'*Avviso*;
- j) garantire la raccolta dei dati necessari alla determinazione e alla verifica della titolarità effettiva dei soggetti realizzatori di cui i *Soggetti beneficiari* dovessero eventualmente avvalersi, nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente in materia di appalti pubblici, per la fornitura di beni/servizi funzionali all'esecuzione del progetto o per l'esecuzione di parte del progetto, coerentemente con le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
- k) adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dal *Ministero*;
- l) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando per il tramite del *Soggetto capofila* all'Amministrazione centrale titolare di intervento;
- m) rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del *PNRR*, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- n) rispettare le norme comunitarie e nazionali in materia di ammissibilità della spesa, i criteri e le disposizioni contenuti nel *Bando A* e nei relativi allegati, e nelle relative disposizioni attuative;
- o) fornire tempestivamente, anche per il tramite del *Soggetto capofila*, ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo;
- p) assicurare la conservazione della documentazione progettuale e della documentazione giustificativa delle spese sostenute ed esposte a rendicontazione - ovvero dei costi esposti maturati in caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni – nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 – che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del *PNRR*, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del *Ministero*, dell'Ispettorato generale per il *PNRR*, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2024/2509);
- q) rispettare l'obbligo di indicazione del codice unico di progetto (CUP) su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti al progetto ammesso alle agevolazioni e il codice identificativo di gara (CIG) ove pertinente;
- r) rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 2021/241, ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del

Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari, alle disposizioni nazionali e a quanto indicato dal *Ministero* nelle relative disposizioni, procedure e linee guida;

- s) adempiere, ove ne ricorrano le condizioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124. A tali fini, laddove applicabile, i *Soggetti beneficiari* sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 125-quinquies della citata legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza;
- t) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il *Soggetto capofila* e il *Ministero*, sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza, e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241;
- u) corrispondere, per il tramite del *Soggetto capofila*, in qualsiasi fase del procedimento a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal *Ministero*;
- v) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal *Ministero*, anche per il tramite dei soggetti dallo stesso incaricati, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del *Ministero* medesimo, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi;
- w) rispettare, per i soli *Soggetti beneficiari* di natura pubblica, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni, la conformità alla pertinente disciplina europea e nazionale, nonché alle specifiche indicazioni contenute nella circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4;
- x) garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto della normativa vigente di riferimento (D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii);
- y) partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dal *Ministero*;
- z) assicurare, ove pertinente, il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato, garantendo l'ottemperanza alla normativa e ai vincoli applicabili richiamati all'articolo 1;
- aa) effettuare, anche per il tramite del *Soggetto capofila*, i controlli interni previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al *Ministero*, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso alle agevolazioni a valere sul *PNRR*;
- bb) conformarsi alle indicazioni operative in materia di gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione afferenti alle progettualità ammesse a finanziamento a valere sulle risorse del

PNRR e contenute nelle *Linee guida per i soggetti attuatori*, allegate al Manuale del Sistema di Gestione e Controllo adottato dal Ministero per le misure PNRR di competenza e pubblicate sulle dedicate pagine istituzionali, nonché nella circolare DG GEFIM prot. n. 32927 del 20 febbraio 2025 e successive FAQ e/o aggiornamenti;

- cc) rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linee guida, circolare, prevista per l'attuazione del *PNRR*, per quanto di competenza.

Art. 4

(Erogazione dei contributi e rendicontazione delle spese)

1. Le agevolazioni possono essere erogate in anticipazione, per un importo massimo del 10% del contributo concesso per il progetto agevolato beneficiario, presentando la relativa richiesta per il tramite delle dedicate funzionalità del sistema informativo ReGiS, successivamente alla sottoscrizione e registrazione della Corte dei conti del presente decreto di concessione. L'anticipazione deve riferirsi, per il suo intero importo, a spese che dovranno essere oggetto di attestazione da presentarsi in sede di richieste di erogazione ai sensi dei successivi commi e deve essere accompagnata dalla seguente documentazione a idonea garanzia delle somme richieste:

- a) per gli organismi di ricerca beneficiari, ivi compreso il *Soggetto capofila*, dichiarazione del legale rappresentante, accompagnata da una deliberazione degli organi sociali, di impegno all'accantonamento, nel primo bilancio di esercizio utile, di una somma di importo pari alla quota di contributo richiesta a titolo di acconto, che dovrà essere mantenuta per tutta la durata del progetto di ricerca;
- b) per le imprese beneficiarie, copia della fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, autonoma, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, avente scadenza non antecedente al 31 agosto 2026, rilasciata nell'interesse di ciascun beneficiario e a favore del *Ministero* da primaria Banca o, se del caso, primaria Impresa di assicurazione, o da altro istituto finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente a garanzia della eventuale restituzione della somma erogata a titolo di prefinanziamento, maggiorata degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del TUR vigente al momento dell'erogazione.

Ciascun *Soggetto beneficiario* potrà richiedere lo svincolo della garanzia, se impresa, o procedere al ritiro della dichiarazione sull'accantonamento e all'annullamento della relativa delibera in sede di presentazione della rendicontazione finale di spesa o in sede di rendicontazione dell'importo corrispondente all'erogazione dell'anticipazione.

2. Le successive quote delle agevolazioni sono erogate in una o più quote intermedie fino al raggiungimento del 90% del contributo concesso o del relativo importo spettante, ove inferiore, inclusa l'eventuale anticipazione di cui al precedente comma 2, successivamente alla presentazione della relativa richiesta di erogazione intermedia per il tramite delle dedicate funzionalità del sistema informativo ReGiS.

3. La richiesta di erogazione del saldo, che dovrà essere presentata per il tramite delle dedicate funzionalità del sistema informativo ReGiS entro la data del 31 agosto 2026, ha ad oggetto il residuo 10% delle agevolazioni. La rendicontazione connessa alla predetta richiesta di erogazione del saldo dovrà

essere accompagnata dalla relazione finale di progetto e dall'ulteriore documentazione prevista dalle *Linee guida per i soggetti attuatori* e dalla circolare GEFIM richiamata al successivo comma.

4. I *Soggetti beneficiari*, per il tramite del *Soggetto capofila*, provvedono agli adempimenti di cui ai precedenti commi in base alle specifiche modalità e procedure stabilite dal MASE e descritte all'interno delle *Linee guida per i soggetti attuatori* e della circolare GEFIM prot. n. 32927 del 20 febbraio 2025 e successive FAQ e/o aggiornamenti. Con riferimento alle tempistiche dei trasferimenti finanziari di competenza del *Ministero*, si rimanda al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 dicembre 2024 citato in premessa ed alla circolare GEFIM sopra richiamata.

5. Per quanto concerne le modalità e le tempistiche per la rendicontazione delle spese sostenute e collegate alle richieste di erogazione delle quote intermedie e del saldo di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3, nonché alla specifica documentazione rendicontativa da caricare nel sistema informativo ReGiS, si rimanda alle pertinenti indicazioni parimenti contenute nelle linee guida e circolari menzionate al comma 4.

6. Qualora, successivamente alle erogazioni di cui sopra, venga accertato che le stesse siano avvenute, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili al finanziamento, il *Ministero* attiverà la procedura di compensazione o recupero in coerenza con le indicazioni previste nelle linee guida e circolari sopra menzionate.

7. L'erogazione dell'agevolazione è subordinata, ove pertinente, alla verifica dell'assenza del soggetto beneficiario nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, attraverso apposita "visura Deggendorf" rilasciata dal Registro nazionale aiuti.

8. Il *Ministero* potrà in qualsiasi momento eseguire controlli in loco presso la sede amministrativa dei soggetti beneficiari per verificare la veridicità delle rendicontazioni di spesa, della conclusione del progetto e della presenza dei beni rendicontati.

Art. 5

(Completamento del progetto e rendicontazione del target progettuale)

1. In via preliminare e prodromica alla richiesta di erogazione del saldo di cui all'articolo 4, comma 3, i *Soggetti beneficiari*, per il tramite del *Soggetto capofila*, trasmettono, al più tardi, entro il 30 giugno 2026 all'indirizzo rsh2A@pec.mase.gov.it la documentazione tecnica attestante la conclusione del progetto e il raggiungimento dei risultati collegati, da conseguirsi entro e non oltre la predetta data.

Art. 6

(Revoche)

1. Il *Ministero* può revocare i benefici concessi, in tutto o in parte, a ciascuno dei *Soggetti beneficiari*, secondo quanto previsto all'articolo 16 dell'*Avviso* e nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto del termine massimo previsto per la realizzazione del progetto, pari al 30 giugno 2026;
- b) mancato rispetto del Principio "*non arrecare un danno significativo*" (DNSH) secondo le indicazioni contenute per l'investimento 3.5 "Ricerca e sviluppo sull'idrogeno", nella circolare

RGS-MEF n. 22/2024 e nelle relative schede tecniche applicabili;

- c) mancato rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 e di cumulo delle agevolazioni, come indicato dall'*Avviso*;
- d) in ogni altro caso di violazione degli obblighi in capo al *Soggetto beneficiario* di cui all'articolo 15 dell'*Avviso*, e di mancato rispetto degli ulteriori impegni stabiliti all'articolo 3 del presente decreto di concessione, qualora non sanabili.

Art. 7

(Variazioni progettuali)

1. In merito ad eventuali variazioni progettuali si rimanda alle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 14 del *Bando A* e all'articolo 2, comma 1 del decreto direttoriale del 10 febbraio 2025, n.72.
2. Nel caso di variazione di titolarità dell'agevolazione conseguente a operazioni straordinarie dell'assetto del beneficiario, quali fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda, il soggetto subentrato nell'attività deve inviare al Ministero per il tramite del soggetto capofila, all'indirizzo rsh2A@pec.mase.gov.it la richiesta di subentro nella titolarità delle agevolazioni, con l'assunzione dei relativi obblighi ed impegni nella conduzione del progetto agevolato per il conseguimento degli obiettivi previsti ai fini della concessione delle agevolazioni medesime, accompagnata dagli atti dell'operazione societaria nei quali devono essere esplicitati gli estremi di identificazione del progetto agevolato (titolo e/o CUP e/o n. progetto e/o n. e data del decreto di concessione, ecc.) e da un aggiornamento del piano di sviluppo recante tutti gli elementi informativi utili alla valutazione di ammissibilità dell'operazione. Il Ministero procede a verificare, in capo al soggetto subentrato nell'attività, alla data di efficacia giuridica dell'operazione societaria, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dalla normativa per i soggetti proponenti, nonché a valutarne le caratteristiche tecniche ai fini della conferma dell'idoneità alla prosecuzione dell'iniziativa e del giudizio di ammissibilità della stessa, con particolare riguardo ai requisiti di ammissione, alla capacità tecnico-organizzativa, alla qualità delle collaborazioni attivate e/o da attivare nonché alla conferma della positiva valutazione dell'iniziativa agevolata.

Art. 8

(Controversie)

1. Per ogni eventuale controversia riguardante il presente decreto, è esclusivamente competente il Foro di Roma. Le parti eleggono domicilio come segue: il *Ministero* in Roma e ciascuno dei *Soggetti beneficiari* presso la propria sede legale indicata nell'articolo 1 del presente decreto.
2. Tutte le spese, anche notarili, dipendenti e conseguenti dal presente decreto, nonché eventuali oneri fiscali, sono ad esclusivo carico dei *Soggetti beneficiari*.

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto, pari ad € 2.420.947,50, sono a carico del *PNRR - Misura M2C2, Investimento 3.5 "Ricerca e sviluppo sull'idrogeno"*.

2. L'eventuale disimpegno delle risorse del *PNRR*, previsto dall'articolo 24 del regolamento 2021/241 e dall'articolo 8 della legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, comporta la riduzione o revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, nel rispetto di quanto previsto dall'*Avviso*.

3. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore dei Soggetti beneficiari, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere restituiti secondo quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241. A tal fine i *Soggetto capofila* si impegna, conformemente a quanto disposto dal presente provvedimento, a recuperare le somme indebitamente corrisposte. Ciascun *Soggetto beneficiario* è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

Art. 10

(Disposizioni finali)

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni con il *Ministero* devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.

2. Il presente decreto di concessione è trasmesso al *Soggetto capofila* a mezzo PEC.

3. Il presente decreto di concessione, pena la decadenza dalle agevolazioni, deve essere sottoscritto per accettazione da ciascun *Soggetto beneficiario* con firma digitale in formato PADES e restituito dal *Soggetto capofila*, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione di cui al comma 2, tramite posta elettronica certificata al *Ministero* all'indirizzo rsh2A@pec.mase.gov.it, indicando in oggetto "*M2C2-I.3.5 – scorrimento graduatoria Bando A – decreto di concessione*", unitamente alla documentazione comprovante i poteri di sottoscrizione e di rappresentanza.

4. Per quanto non previsto dal presente decreto si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento, ivi comprese le disposizioni dell'UE e nazionali, comunque, vigenti che disciplinano l'attuazione e le modalità di rendicontazione dei progetti e degli investimenti del *PNRR*.

5. Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il *Ministero* e alla Corte dei Conti per le verifiche di competenza.

Per il *Ministero* – Direzione generale programmi e incentivi finanziari

IL DIRETTORE GENERALE



STEFANIA CROTTA
Ministero
dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica
Direttore Generale
11.09.2025 17:11:01
GMT+02:00

Il rappresentante legale dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, in qualità di soggetto munito di idonei poteri di sottoscrizione e di rappresentanza comprovati dalla documentazione trasmessa al *Ministero*, sottoscrive il presente decreto, per accettazione degli obblighi ed oneri in esso indicati.

**Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-
Pescara**

Il rappresentante legale dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in qualità di soggetto munito di idonei poteri di sottoscrizione e di rappresentanza comprovati dalla documentazione trasmessa al *Ministero*, sottoscrive il presente decreto, per accettazione degli obblighi ed oneri in esso indicati.

Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Il rappresentante legale di DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A., in qualità di soggetto munito di idonei poteri di sottoscrizione e di rappresentanza comprovati dalla documentazione trasmessa al *Ministero*, sottoscrive il presente decreto, per accettazione degli obblighi ed oneri in esso indicati.

DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A.

I suddetti firmatari rappresentanti dei *Soggetti beneficiari* dichiarano di aver preso visione del presente decreto di concessione e di accettare il finanziamento concesso a valere sul *PNRR* indicato all'articolo 1, destinato alla copertura dei costi così come declinati e dettagliati nel documento descrittivo del progetto, ritenuti ammissibili dal *Ministero* e riportati all'articolo 2. Dichiarano di impegnarsi a svolgere il progetto nei tempi e nei modi indicati nel documento descrittivo del progetto ammesso alle agevolazioni.

Documento sottoscritto con firme digitali ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.

**COSTO AMMISSIBILE DEL PROGETTO COMPLESSIVO DISTRUBUITO PER
BENEFICIARI, ATTIVITÀ E TIPOLOGIA DI SPESA**

A. ATTIVITÀ DI RICERCA FONDAMENTALE		TOTALE (€)
A.1)	Personale	895.956,50 €
A.2)	Spese generali	223.991,00 €
A.3)	Strumenti e attrezzature	1.081.000,00 €
A.4)	Servizi di consulenza e beni immateriali	160.000,00 €
A.5)	Materiali e forniture	60.000,00 €
Totale attività di ricerca fondamentale		2.420.947,50

A. ATTIVITÀ DI RICERCA FONDAMENTALE Capofila Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara		TOTALE (€)
A.1)	Personale	632.144,00
A.2)	Spese generali	158.038,00
A.3)	Strumenti e attrezzature	1.061.000,00
A.4)	Servizi di consulenza e beni immateriali	150.000,00
A.5)	Materiali e forniture	40.000,00
Totale attività di ricerca fondamentale		2.041.182,00

A. ATTIVITÀ DI RICERCA FONDAMENTALE Co-beneficiario 1 Università degli Studi di Bari Aldo Moro		TOTALE (€)
A.1)	Personale	158.812,50
A.2)	Spese generali	39.703,00
A.3)	Strumenti e attrezzature	20.000,00
A.4)	Servizi di consulenza e beni immateriali	10.000,00
A.5)	Materiali e forniture	10.000,00
Totale attività di ricerca fondamentale		238.515,50

A. ATTIVITÀ DI RICERCA FONDAMENTALE Co-beneficiario 2 DG IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A.		TOTALE (€)
A.1)	Personale	105.000,00
A.2)	Spese generali	26.250,00
A.3)	Strumenti e attrezzature	-
A.4)	Servizi di consulenza e beni immateriali	-
A.5)	Materiali e forniture	10.000,00
Totale attività di ricerca fondamentale		141.250,00